

A.L.S.I.A.
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Viale Carlo Levi n. 6/i - 75100 MATERA

AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

AC.F
ALL-F
Allegato alla delibera
no 276 del 13/11/11



REGOLAMENTO

IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.



ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate agli Uffici dell'ALSIA. Ai contenuti del presente regolamento sono tenute a conformarsi tutte le Aree dell'Agenzia.

2. I controlli disciplinati dal presente Regolamento sono finalizzati a consentire e garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

ART. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione: è la dichiarazione sottoscritta dall'interessato, anche contestualmente all'istanza, e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni attestante, stati, fatti e qualità personali elencati all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: è la dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dello stesso. La dichiarazione può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza asserendone la rispondenza a verità, ovvero dichiararne la conformità all'originale di copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, di copia di una pubblicazione ovvero di copia di titoli di studio o di servizio, ovvero di copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. (artt. 19, 19bis e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- c) Accertamento d'Ufficio: acquisizione d'ufficio, con qualsiasi mezzo e autorità, delle informazioni rese con le dichiarazioni sostitutive;
- d) Controllo: attività idonea a verificare la corrispondenza a verità di fatti, stati o qualità personali proprie o di altro soggetto indicate, rispettivamente, con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nonché attività finalizzata a verificare la conformità all'originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, o della copia di una pubblicazione ovvero della copia di titoli di studio o di servizio, ovvero di un documento fiscale che debba essere obbligatoriamente conservato dal privato, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19., 19 bis e 47 del D.P.R. 445/2000.



ART. 3

CONTROLLI

1. Le Aree dell'Alsia, in tutti i casi di fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono sempre procedere ad effettuare idonei controlli.
2. I controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni, nel caso riguardino esclusivamente informazioni desumibili da documentazione, sono eseguiti in via amministrativa secondo i criteri e le modalità precisate nei successivi commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
3. Nel caso in cui i controlli riguardino dichiarazioni su stati, qualità personali o fatti dell'interessato o appartenenti ad altri soggetti e per i quali il dichiarante afferma di averne conoscenza, gli stessi, di norma, sono effettuati direttamente dagli uffici dell'ALSIA. In caso di mancanza di specifiche competenze o di poteri di legge, i controlli possono essere affidati a soggetti terzi appartenenti alla pubblica amministrazione anche previa sottoscrizione di accordi o intese.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, gli Uffici dell'Alsia procedono ad effettuare controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 secondo le modalità di seguito specificate.
5. I controlli amministrativi riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione Alsia mediante verifiche dirette, consultando gli archivi dell'Amministrazione certificante, anche con l'uso di collegamento informatico tra banche dati, nei limiti e alle condizioni indicati dalla stessa ai fini di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente, ovvero mediante verifiche indirette, richiedendo alla Amministrazione certificante, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti.
6. I controlli riguardanti i contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati in conformità all'art. 43 e con tutti i mezzi istruttori a disposizione, quali, a titolo esemplificativo, Istanze di esibizione di documenti all'interessato, ovvero a terzi idonei a comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato o la conformità all'originale della copia documentale prodotta.
7. Al di fuori dei casi sopra contemplati ciascuna Area provvede a disciplinare con propri atti ulteriori procedure di verifica a campione.

ART. 4

CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

1. Gli Uffici dell'Amministrazione Alsia sono tenuti a procedere all'espletamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine alle quali sorgano fondati dubbi nel termine di 90 giorni dalla presentazione delle stesse ovvero dall'insorgenza del fatto a fondamento del sopravvenuto *fumus* di falsità della dichiarazione stessa.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, le aree dell'ALSIA procedono, con cadenza almeno trimestrale, ad effettuare controlli a campione:



- a) sulle posizioni dei soggetti partecipanti a procedimenti amministrativi per i quali è scaduto il termine di presentazione delle istanze;
- b) sulle dichiarazioni sostitutive presentate nei procedimenti ad istanza di un solo soggetto, nel suddetto arco temporale, in relazione alle diverse tipologie di procedimento.

ART. 5

MODALITA' E TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione vengono effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47, 19 e 19bis del D.P.R. 445/2000 con riferimento al procedimento amministrativo in relazione al quale sono state presentate.
2. La percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione è predeterminata nella misura del 3%, con arrotondamento delle frazioni percentuali all'unità superiore, commisurata:
 - a) ai soggetti coinvolti nella medesima tipologia di procedimento amministrativo nel trimestre;
 - b) ovvero, in caso di procedimenti amministrativi ad istanza di singoli soggetti, commisurata alle dichiarazioni sostitutive che, nell'arco temporale di riferimento, sono state presentate per la medesima tipologia di beneficio.

Nel caso in cui, in relazione al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) siano in numero pari o inferiore a 20, le stesse saranno accorpate alle dichiarazioni sostitutive dei trimestri successivi, fermo restando che il controllo a campione sarà comunque effettuato ai sensi di quanto sopra esposto entro un anno dal termine finale del trimestre di riferimento.

3. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione viene effettuata mediante sorteggio, a cui soppntende la Commissione di cui all'art. 6.
4. Al fine di consentire il celere espletamento delle operazioni di sorteggio, ogni Area dell'Agencia, con riferimento ai procedimenti di rispettiva competenza, procede preliminarmente:
 - a) a catalogare e numerare le posizioni dei soggetti partecipanti alla medesima tipologia di procedimento amministrativo;
 - b) in caso di procedimenti amministrativi ad istanza di singoli soggetti, a numerare progressivamente, su base trimestrale, le dichiarazioni sostitutive presentate per la medesima tipologia di beneficio.
5. Con cadenza almeno trimestrale, la Commissione di cui all'art. 6 procede a sorteggiare la sopra descritta percentuale dei numeri delle posizioni dei soggetti coinvolti nella medesima tipologia di procedimenti amministrativi di cui alla lett. a) dell'art. 4, comma 2, le cui dichiarazioni sostitutive saranno sottoposte a controllo; analogamente, con cadenza almeno trimestrale, la Commissione di cui all'art. 6 procede a sorteggiare la sopra descritta percentuale dei numeri delle dichiarazioni sostitutive presentate da singoli soggetti con riferimento alla medesima tipologia di procedimenti di cui alla lett. b) dell'art. 4, comma 2, le quali saranno sottoposte a controllo.
6. I procedimenti di controllo amministrativo dovranno concludersi nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del sorteggio di cui al comma 5. Tale termine può differire di altri 90

giorni solo in caso di controllo riguardante stati e fatti non accertabili su base documentale.

7. In nessun caso l'attività di controllo può ritardare o interrompere i termini dei procedimenti o delle procedure.



ART. 6

COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO INERENTE I CONTROLLI A CAMPIONE

1. Ciascuna Area dell'Agenzia, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, costituisce la Commissione deputata al sorteggio dei controlli delle dichiarazioni sostitutive riguardanti i procedimenti di competenza. La commissione è composta da un minimo di 3 a In massimo di cinque componenti.
Tra i componenti vi sono il dirigente, almeno un titolare di P.O. con attività pertinente al quanto oggetto di controllo, un responsabile di Ufficio o di procedimento ed eventualmente un altro componente in servizio presso l'Area medesima con funzioni anche di segretario.
2. La costituzione della commissione e la individuazione dei componenti è fatta con provvedimento del dirigente di ciascuna Area interessata.
3. Le operazioni di sorteggio dovranno essere verbalizzate a cura di uno dei membri della Commissione individuato dalla Commissione stessa che assume anche la funzione di segretario.
4. La commissione, una volta sorteggiate le dichiarazioni da sottoporre a controllo, anche al fine rendere le procedure le più oggettive possibili e verificare i contenuti a maggiore criticità, fornisce indicazioni in ordine alle modalità e agli elementi da sottoporre a controllo.
Infine stabilisce i termini del controllo, la presenza o meno di rilevanza e, quindi se la dichiarazione è da ritenersi non espressa. In tal caso ne dovrà essere data comunicazione all'interessato.
5. Nel caso le dichiarazioni sostitutive sono accompagnate o integrate da documentazione amministrativa idonea a dimostrarne la veridicità dei contenuti, le stesse sono esonerate dai controlli.

ART. 7

MODALITÀ ATTUATIVE DEI CONTROLLI

1. Tutti i controlli, pur con registrazione in sezioni separate distinte tra controlli a campione e controlli diretti, devono essere annotati e preventivamente portati a conoscenza del dirigente dell'Area cui fanno capo i procedimenti e nell'ambito dei quali sono state esibite le dichiarazioni sostitutive.
2. I controlli, ai sensi della L. 241/1990, di norma, sono operati, con la supervisione del dirigente, direttamente dai Responsabili di Procedimento assegnatari dell'istruttoria o, nelle more della loro nomina, da coloro che ne detengono stabilmente la documentazione di riferimento.
3. Nel caso si tratti di controllo non amministrativo di cui al comma 3° dell'art. 3 del presente regolamento, il responsabile del procedimento, sentito il dirigente dell'Area di appartenenza o quantomeno la P.O. sovraordinata, provvede a disporre la richiesta all'amministrazione pubblica individuata.



ART. 8

ERRORI O IMPRECISIONI SANABILI CON INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Qualora nel corso dei controlli vengano rilevati errori e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine indicativo di 15 giorni. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa.

ART. 9

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emergano falsità, il Responsabile del procedimento è tenuto a darne immediata comunicazione verbale al Dirigente dell'Area di appartenenza, il quale procederà all'inoltro all'autorità giudiziaria degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni, con indicazione delle generalità del soggetto autore delle dichiarazioni stesse.
2. Fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma, il Responsabile del procedimento, a seguito del controllo che abbia dato esiti positivi circa l'accertamento della falsità di dichiarazioni rese, provvederà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ad istruire il procedimento volto all'adozione del provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti per effetto delle dichiarazioni non veritiere, e provvederà, altresì, a proporre gli atti necessari per consentire all'Agenzia il recupero di eventuali somme erogate ovvero di quanto altro usufruito per effetto delle dichiarazioni non veritiere.

ART. 10

RESPONSABILITA' PER OMISSIONE O MANCATA ESECUZIONE DEI CONTROLLI

1. I controlli devono sempre avvenire nel rispetto dei principi contenuti nelle precedenti disposizioni nonché nel rispetto dei tempi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
2. Dell'omessa ovvero della mancata esecuzione dei controlli, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, nonché del mancato avvio delle procedure conseguenti all'accertamento della falsità delle dichiarazioni, quando ne sia derivato un danno all'Amministrazione, risponde il Responsabile dell'Ufficio ovvero il Responsabile del procedimento.

ART. 11

TUTELA DELLA PRIVACY

1. I componenti della commissione, nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a garantire il rispetto della privacy in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 193/2003.



ART. 12

NORME FINALI

1. Il presente Regolamento, per intervenute esigenze o a richieste motivate delle commissioni potrà essere oggetto di modifica in qualsiasi momento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato nell'Albo dell'ALSIA nonché sul sito Istituzionale dell'Agenzia ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Agenzia medesima.
2. Tutti i Dirigenti delle Aree dovranno darvi tempestiva applicazione, ciascuno per i procedimenti di rispettiva competenza, nei modi e nei termini innanzi indicati.